N. **5003-765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849-**A-*bis*

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 29 giugno 2000

(Relatore: **BONO**, *di minoranza)*

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE; MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO, CADDEO, LAURICELLA, SCIVOLETTO, VELTRI; WILDE, CECCATO; COSTA, CAMO, ZANOLETTI, RONCONI, CIMMINO; GAMBINI, ALBERTINI, LARIZZA, CARCARINO, DE CAROLIS, FIORILLO, PALUMBO, CAZZARO, FERRANTE, FORCIERI, MACONI, MICELE, PAROLA, PETRUCCI, NIEDDU, UCCHIELLI, MIGNONE; POLIDORO, LAVAGNINI, PALUMBO, MONTAGNINO, GIARETTA; ATHOS DE LUCA; DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, TURINI, MAGGI, PEDRIZZI; LAURO, MELUZZI, CENTARO, LA LOGGIA, TERRACINI, BETTAMIO, PIANETTA, ASCIUTTI, MUNDI, TONIOLLI, SELLA DI MONTELUCE, BALDASSARRE LAURIA, DE ANNA, GRECO, CONTESTABILE, TOMASSINI, D'ALÌ, SCHIFANI, TRAVAGLIA, MANFREDI, PASTORE, MANCA, VENTUCCI, FILOGRANA, GRILLO, MUNGARI, CORSI ZEFFIRELLI; TURINI, LAURO, CUSIMANO, MACERATINI, PONTONE, MONTELEONE, CURTO, DE CORATO, RECCIA, FLORINO, MARRI

E

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

APPROVATE, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

n. 5003

il 17 giugno 1998 (v. stampati Senato nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198, 2932)

Riforma della legislazione nazionale del turismo

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 giugno 1998

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 765, d'iniziativa del deputato PERETTI

Legge quadro sul turismo

Presentata il 13 maggio 1996

n. 1082, d'iniziativa del deputato CARLI

Legge quadro in materia di turismo

Presentata il 21 maggio 1996

n. 1087, d'iniziativa del deputato CONTE

Legge quadro per l'innovazione e la promozione dell'offerta turistica

Presentata il 21 maggio 1996

n. 1179, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FONTAN, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, BIANCHI CLERICI, CALZAVARA, CAPARINI, CÈ, CHIAPPORI, CHINCARINI, FAUSTINELLI, FRIGERIO, GNAGA, MARTINELLI, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Norme in materia di rifugi alpini

Presentata il 23 maggio 1996

---

n. 2001, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONO, GASPARRI, PEZZOLI, MAZZOCCHI, CUSCUNÀ, NERI, CARUSO, MARINO, NANIA, NUCCIO CARRARA, TRINGALI, PAOLONE, NAPOLI, VALENSISE

Legge quadro sul turismo

Presentata il 25 luglio 1996

---

n. 2141, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MURTAS, MELONI

Norme per l'incentivazione delle attività turistiche e sociali svolte dalle associazioni pro loco

Presentata il 5 agosto 1996

---

n. 2193, d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Agenzia per il turismo della regione Campania

Presentata il 10 settembre 1996

---

n. 2276, d'iniziativa del deputato CASCIO

Modifica dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di obblighi di registrazione dei clienti da parte dei gestori delle strutture ricettive

Presentata il 20 settembre 1996

---

n. 3308, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLAVINI, ALEFFI, BAIAMONTE, BECCHETTI, BERGAMO, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BONAIUTI, BURANI PROCACCINI, CASCIO, DETOMAS, DI COMITE, DIVELLA, FILOCAMO, FRAGALÀ, GIANNATTASIO, GIUDICE, GNAGA, LAVAGNINI, LENTO, LORUSSO, LUCCHESE, MAMMOLA, MARINACCI, MASIERO, MAZZOCCHIN, MICHELINI, MISURACA, RICCIO, ROSSO, SAPONARA, SCALTRITTI, SERRA, STRADELLA, TARDITI, TASSONE, TOSOLINI

Riforma delle strutture di indirizzo e promozione del turismo

Presentata il 26 febbraio 1997

---

n. 3554, d'iniziativa del deputato SCHMID

Delega al Governo per la valorizzazione delle attività svolte dalle associazioni *pro loco*

Presentata il 9 aprile 1997

---

n. 4318, d'iniziativa del deputato TUCCILLO

Disciplina dell'attività di soggiorno

Presentata il 6 novembre 1997

---

n. 4849, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEZZOLI, CARLESI, GALEAZZI, MENIA, COLUCCI, ASCIERTO, SAVARESE, PORCU, OZZA, COLA, ZACCHERA, ARMANI, BOCCHINO, ARMAROLI, ALBONI, BENEDETTI VALENTINI, MITOLO, FINO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, LAVAGNINI, PAGLIUZZI, MANTOVANO, PAMPO, MUSSOLINI, MALGIERI, RICCIO, NAPOLI, MAZZOCCHI, MIGLIORI, BERSELLI, FOTI, FRANZ, GASPARRI, RASI

Introduzione dell'articolo 13-*bis* delle legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riconoscimento dei comuni a vocazione turistica

Presentata il 4 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo anni di dibattiti circa l'esigenza di una radicale riforma della legislazione del turismo in Italia e dopo un lunghissimo *iter* parlamentare, la Commissione attività produttive della Camera ha definito il testo base della riforma della legge quadro del settore.

Certamente un passo avanti rispetto al testo del Senato e che pone una corretta soluzione a molteplici aspetti della complessa materia del turismo, che da anni attendevano di essere affrontati e risolti. Una proposta di legge quindi che si fa carico di alcune importanti questioni e che certamente contribuisce a riordinare e razionalizzare il comparto turistico nazionale ma che, allo stesso tempo, manca totalmente di quei requisiti e connotazioni necessarie a caratterizzarla come una proposta di legge avente dignità di legge quadro.

A tal proposito priva di qualsiasi giustificazione appare l'enfasi con cui gli esponenti della maggioranza di centrosinistra, prima al Senato, con maggiore insistenza e poi anche alla Camera, anche se con toni più contenuti, hanno presentato questa proposta di legge caricandola di significati e ricadute che non solo essa non possiede, ma che sono addirittura ben lontani da quelli che, anche in una visione minimale, dovrebbe contenere per poter obiettivamente assolvere al ruolo, fondamentale e strategico, oltreché fortemente auspicato, non solo dagli operatori economici del settore, ma dall'intera collettività nazionale, di radicale trasformazione in termini di modernizzazione, razionalizzazione e conseguente rilancio della politica turistica nel nostro Paese.

Infatti, in tutti i modi può essere definita la proposta di legge in esame, tranne che una proposta di riforma della legge quadro vigente poiché, sotto questo aspetto, semmai appare chiaramente come l'ennesima occasione mancata per dare un assetto moderno ed efficiente al turismo nazionale. Nessuno dei nodi fondamentali che affliggono da tempo il turismo italiano è stato infatti affrontato e risolto dal provvedimento. Un settore che soffre ormai in maniera endemica il processo della globalizzazione dell'economia, ulteriormente aggravato dal contemporaneo avvio dell'unione monetaria europea, avrebbe bisogno essenzialmente di norme capaci di eliminare le pesantissime diseconomie che gli impediscono lo sviluppo di ogni oggettiva potenzialità, a partire dalla asfissiante pressione tributaria e contributiva che costituisce una delle più formidabili condizioni di sostanziale inferiorità, in termini di competitività, dell'apparato produttivo turistico italiano, rispetto a quelli dei paesi concorrenti, soprattutto aderenti all'Unione europea. Così come, al contempo, non si può ritenere assolta una funzione riformatrice, se non si mette mano in via definitiva a risolvere il nodo relativo alle funzioni ed alle competenze che su scala nazionale, regionale e locale devono essere attribuite ai vari soggetti istituzionali, superando definitivamente illogiche impostazioni, che vedono mortificato il ruolo di comuni e province che, invece, a pieno titolo, dovrebbero costituire i veri soggetti protagonisti dello sviluppo turistico, in luogo di un sempre più invadente neocentralismo regionale che, piuttosto, è il principale ostacolo allo sviluppo delle enormi potenzialità che il settore potrebbe esprimere. Così come, sempre nell'ambito delle

competenze istituzionali, è fortemente avvertita l'esigenza di una riforma tendente ad esaltare la naturale trasversalità del settore, la cui mancata soluzione è un ulteriore elemento di indebolimento complessivo del comparto.

Altrettanto fondamentale è poi anche l'annoso e, purtroppo, anch'esso rimasto irrisolto tema della promozione, da concretizzare con un forte salto di qualità e che, pur partendo dall'esperienza dell'ENIT, sappia dare luogo a una svolta in un campo dove il modo con cui viene proposta una meta turistica diventa sempre più rilevante rispetto alle intrinseche qualità della proposta stessa.

Nulla di tutto ciò è contenuto nella proposta di legge che è al nostro esame. Ecco perché essa non può in alcun modo essere definita una proposta di legge quadro e, meno che mai, intestarsi addirittura l'esaltante obiettivo di riformare il turismo. Eppure, con tutti i suoi limiti, anche grazie alla battaglia che il gruppo di alleanza nazionale ha condotto in Commissione, ottenendo l'approvazione di molte proposte emendative che hanno contribuito non poco al miglioramento del testo, l'attuale proposta di legge contiene una fondamentale novità, il « Sistema turistico locale » che, se ben compresa, da sola potrebbe rivoluzionare i meccanismi di intervento nelle politiche di settore e determinare quel salto di qualità che da tempo si attende, per far diventare il turismo italiano il settore più idoneo al recupero di larghe fasce di disoccupazione, nonché capace di strappare alla palude del sottosviluppo vaste aree del Paese, concentrate soprattutto nel Mezzogiorno.

L'approvazione della proposta avanzata da Alleanza nazionale sui « Sistemi turistici locali » non può non essere salutata con grande soddisfazione, anche se, come vedremo, la maggioranza di centrosinistra non ha rinunciato ad infarcire di dirigismo ed eccessivo carico del ruolo del settore pubblico questi nuovi strumenti di intervento, perché essa va nella direzione giusta di modernizzazione del sistema Paese. Una modernizzazione che, però, al momento e per la mancanza di coraggio dei settori della maggioranza si è limitata solo a questa importante novità, tralasciando altre fondamentali questioni, come la creazione di un sistema orientato al potenziamento del turismo attraverso l'elaborazione ed attuazione delle cosiddette « politiche di contesto », insieme alla « trasversalità della gestione del settore » che, al contrario, costituiscono il fondamento della visione e della proposta politica di Alleanza nazionale.

Soprattutto questo ultimo aspetto, relativo alla « trasversalità gestionale », è stato lungamente dibattuto in Commissione, con risultati a dir poco deludenti. Non si è voluto in alcun modo prendere atto che politica sociale, politica delle ferie e politica della domanda internazionale mirate a rendere crescenti, continui e sistematici i flussi turistici sono momenti unitari, come unitari sono i problemi di riequilibrio dell'offerta, delle risorse economiche del turismo, dei collegamenti e delle accessibilità turistiche. Questi sono momenti trasversali che, per la loro natura, suggeriscono modelli organizzativi della cosa pubblica del turismo necessariamente svincolati dalle logiche industriali, ma piuttosto legati all'ambiente, ai beni culturali, alle risorse naturali, alle sintesi politiche di più alto livello di quanto non lo siano quelle di una semplice impostazione legata alla politica di incentivo economico alle imprese.

L'arretratezza culturale della sinistra è poi sconfinata sino a confondere l'autonomia e la competenza amministrativa delle regioni, che nessuno mette in discussione, con l'interesse nazionale di una politica economica orientata al turismo, che sia in grado di superare la territorialità e perfino lo stesso carattere settoriale del turismo. A fronte di queste delicate quanto urgenti problematiche la maggioranza e il Governo hanno deciso di non decidere, condannando l'organizzazione turistica centrale a mantenere la sua condizione precomatosa e di sostanziale inutilità, mortificata ulteriormente dall'ultima riforma dell'amministrazione dello Stato che su 11 Ministeri, 33 Dipartimenti, 10 Agenzie e chissà quanti Sottosegretariati, ha relegato il turismo all'interno del Ministero delle attività pro-

duttive, senza riconoscergli neanche la dignità della intestazione di un dipartimento: niente male per una compagine governativa che ha vinto le elezioni anche sulla base dell'impegno solenne ad operare per il rilancio dell'economia in generale e del settore turistico in particolare. Un grande, imperdonabile errore strategico, considerata l'unanime convinzione delle potenzialità di crescita massiccia del settore che, con questa collocazione sbagliata, potrà solo « tirare a campare », ma certamente non avrà, come i fatti finora hanno ampiamente dimostrato, alcuna concreta possibilità di rilancio.

Se infatti c'era un settore in cui il turismo non avrebbe mai dovuto essere inserito, questo era proprio il Ministero delle attività produttive che, in Italia, è essenzialmente il Ministero dell'industria. L'ipotesi di promuovere il turismo al rango di uno dei settori industriali del Paese riflette la mediocre considerazione che si ha del settore a livello politico. A parte il rilievo che nessuno dei nostri diretti concorrenti europei, che peraltro sono le principali potenze dal settore, come la Spagna, la Francia, il Regno Unito e la Grecia, governa il turismo con logiche industriali e che solo nei paesi in cui il turismo non è un comparto strategico, esso viene legato come appendice dei ministeri degli affari economici, appare fuori d'ogni dubbio che specialmente in Italia il turismo ha nei beni culturali e ambientali i veri fattori caratterizzanti e distintivi che fanno la differenza. Una differenza da sempre preziosa, ma oggi diventata perfino inestimabile, se è vero che nell'era della globalizzazione vince chi riesce a realizzare un prodotto competitivo, originale ed irriproducibile, che riesce a imporsi nel mercato proprio per la sua impareggiabilità.

Da tali considerazioni è più che evidente l'utilità di legare l'elaborazione di politiche di sviluppo del turismo alle politiche di valorizzazione, conservazione, recupero e fruizione dei beni culturali e ambientali e, conseguentemente procedere alla unificazione in un unico Ministero dei due strategici settori, oltre alla necessità di costituire un organo autorevole capace, sia a livello nazionale che ai livelli regionali, di mettere a sistema le decisioni in grado di incidere sulla politica del settore. Questa impostazione, ovviamente, non solo non mette in discussione l'attuale gamma di incentivi ed agevolazioni per le imprese di settore, ma, addirittura, ne costituisce un ulteriore possibile ampliamento e conseguente razionalizzazione, potendo mettere a sistema gli incentivi non solo di natura più propriamente « produttiva », ma anche quelli destinati ai beni culturali, oggi quasi interamente utilizzati da soggetti pubblici, nonché quelli destinati a politiche di recupero e conservazione ambientale, mentre al contempo porrebbe fine all'equivoco di ridurre la politica del turismo ad una semplice distribuzione di crediti agevolati a pochi fortunati operatori.

Anche sul piano regionale l'attuale struttura organizzativa lascia molto a desiderare e si avverte sempre di più l'esigenza di un modello regionale organizzato da concordare, se si vuole anche in sede di linee guida, in modo tale da riuscire, con una puntale riforma dell'ENIT e la contemporanea gemmazione dei « sistemi turistici locali », a mettere a sistema l'apparato pubblico del turismo italiano, insieme ad un concreto e massiccio impegno di investimenti privati. Ciò che serve veramente all'Italia è un progetto di sviluppo del turismo basato sulla esaltazione degli elementi di competitività rispetto a tutti i concorrenti esteri, che sappia articolarsi su sostenuti livelli di attrazione di nuovi investimenti, soprattutto stranieri, e punti alla realizzazione, con il turismo, di un diffuso sviluppo economico ed alla conseguente creazione di nuova occupazione su scala nazionale ed, in particolare, nelle aree economicamente più marginali, concentrate soprattutto nel Mezzogiorno.

Mai come in questi anni, grazie ad una fortunata coincidenza di fattori sociali, economici e di ordine culturale, il turismo ha suscitato tante positive aspettative, tanto che il *World travel and tourism council* prevede che nei prossimi anni sarà il settore economico a più alto sviluppo, in cui raddoppieranno gli investimenti e gli occupati passeranno dai circa 280 milioni

del 2000 ai 385 milioni del 2006, con un incremento previsto di oltre 100 milioni di unità, pari ad oltre il 35 per cento, in appena sei anni. Un dato impressionante, che deve spingere a non perdere ulteriore tempo prezioso sulla strada dell'ammodernamento del settore, che ha già pagato prezzi insostenibili all'improvvisazione ed all'assenza di linee serie e coerenti di sviluppo. Per tali ragioni ho presentato il presente testo alternativo, augurandomi che il dibattito d'Aula consenta di provvedere a quelle indispensabili correzioni di percorso che l'attuale testo necessita e, al contempo, di promuovere gli indirizzi ai quali Alleanza nazionale ha da tempo ispirato la propria battaglia politica per il rilancio dello strategico comparto.

Entrando nel merito della proposta, con l'articolo 1 vengono definiti i princìpi fondamentali di una politica nazionale del turismo finalizzata a rendere competitiva l'offerta del sistema turistico italiano. Malgrado il testo del relatore abbia visto accolti ben quattro emendamenti proposti dal gruppo di alleanza nazionale, l'articolo alternativo proposto individua, specie in materia di obiettivi, una serie di questioni che invece la maggioranza ha ritenuto marginali, tra cui l'esigenza di adottare politiche per sanare gli squilibri prodotti da un'eccessiva concentrazione dell'attività turistica in alcune stagioni dell'anno, nonché la promozione di un forte coordinamento tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica e le attività private. Ma, soprattutto, la principale differenza riguarda il comma 2 dove, in luogo di una oziosa e del tutto inutile ripetizione di un principio da tutti condiviso e giuridicamente inoppugnabile, quale quello di fare salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale, nel testo alternativo viene avanzata l'esigenza di riconoscere i « comuni a prevalente economia turistica », intesi come ambiti bisognevoli di politiche turistiche unitarie e coordinate, capaci di promuovere un miglioramento qualitativo e quantitativo delle politiche dell'accoglienza. Con un atteggiamento incomprensibile, la maggioranza ha ritenuto bocciare l'istituzione ed il riconoscimento per legge dei comuni caratterizzati da una prevalenza, nell'ambito delle proprie attività produttive, del turismo e quindi di farsi carico della necessità in un Paese come l'Italia, dove gli oltre 8 mila comuni hanno tutti una storia, una radice culturale ed un contesto ambientale che determina una oggettiva potenzialità di sviluppo turistico, di una selezione mirata a concentrare e ottimizzare risorse e politiche per una più razionale e moderna strategia di sviluppo.

L'articolo 2 costituisce il fulcro giuridico dell'intero provvedimento ed è senza dubbio la parte più importante e significativa della proposta di legge. Di conseguenza è l'articolo su cui si è registrato il massimo scontro con la maggioranza, proprio in conseguenza della diversità di opinioni, e soprattutto di progettualità, in ordine a ciò che si ritiene serva veramente al comparto. Con l'articolo 2 della presente proposta, a differenza del testo della maggioranza, si cerca innanzitutto di risolvere uno dei problemi fondamentali che affliggono il turismo nel nostro Paese e cioè l'incapacità di individuare strumenti e luoghi istituzionali per una gestione « trasversale » del comparto. La risposta a questa fondamentale esigenza viene offerta con la individuazione del CAT (Comitato per le attività turistiche) presieduto dal Ministro con delega per il turismo e costituito dai Ministri dei beni e delle attività culturali, dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle comunicazioni, delle risorse agricole, dei trasporti e della navigazione e delle politiche comunitarie, nonché da un rappresentante designato dalla Conferenza degli assessori regionali al turismo, con funzioni di indirizzo e di coordinamento, oltreché di rappresentanza unitaria degli interessi turistici italiani a livello internazionale e presso l'Unione europea. La costituzione del CAT non viene inserita in maniera disarticolata rispetto all'impianto normativo dell'articolo 2, fermo restando l'assoluto rispetto del ruolo e delle funzioni delle regioni in materia turistica così come garantito dalla Costituzione. Ciò che viene aggiunto, a parere di Alleanza nazionale, è appunto l'esigenza di creare un luogo istituzionale di concertazione obbligatoria tra

soggetti con corresponsabilità di governo in settori che hanno incidenza sul turismo, in guisa tale da determinare una armonizzazione nelle linee di indirizzo. Tra i compiti del CAT, previsti nella proposta, vi è anche la definizione delle modalità di acquisizione dei dati statistici relativi alle attività turistiche con il cosiddetto metodo allargato, ovvero « conto satellitare », che è il modo più moderno per accertare l'esatta incidenza del turismo nella formazione del PIL.

L'articolo 2 della presente proposta, quindi, tenta di mettere a sistema l'apparato pubblico del nostro Paese individuando da un lato gli organi, e le relative competenze, di livello nazionale, tra cui, oltre al CAT, l'ENIT ed il CNOT (Consiglio nazionale degli operatori del turismo) con funzione consultiva, dall'altro i ruoli e le competenze delle regioni, nonché degli enti locali. Mentre si mantiene integralmente, con qualche aggiunta di competenze, il comma 5 dell'articolo 2 relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il documento contenente le linee guida, con cui si definiscono i principi ed obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema, un altro punto di scontro si registra al comma 6, dove si ripropone l'esigenza di definire i comuni a prevalente economia turistica, oltreché prevedere, tra le questioni di competenza del decreto di cui al comma 5, l'istituzione di una rete di case da gioco in deroga alle disposizioni del codice penale.

L'articolo 3 della proposta sostituisce integralmente l'articolo 3 del testo del relatore che istituisce la Conferenza Nazionale del turismo: Alleanza nazionale ha lungamente polemizzato contro una iniziativa che appare ingiustificata e con finalità squisitamente propagandistiche, mentre al contrario ritiene necessario intervenire per assicurare l'unitarietà dei criteri di gestione delle aree demaniali suscettibili di fruizione turistica.

Identico è l'articolo 4 relativo alla promozione dei diritti del turista, che già in Commissione ha registrato l'accoglimento di alcune proposte modificative avanzate da Alleanza nazionale.

L'articolo 5, relativo alla approvazione dei « sistemi turistici locali », è un altro degli articoli più significativi dell'intera proposta e costituisce la vera novità, da qualche decennio a questa parte, in materia di innovazione delle politiche del turismo. La proposta, originariamente presentata da Alleanza nazionale già nel 1996 all'interno della proposta di legge C. 2001, relativa alla modifica della legge quadro, è stata condivisa dalla maggioranza e votata all'unanimità dalla Commissione, che però ne ha « liberamente » interpretato alcuni non secondari risvolti, riducendone in qualche modo la potenzialità. Con la definizione di « sistema turistico locale » si fa riferimento a delle unioni pubblico-private che mettono insieme le risorse turistiche e i beni culturali localizzati in un ambito territoriale omogeneo e delimitato, con le progettualità imprenditoriali interessate per organizzare, gestire e promuovere il prodotto turistico locale. I sistemi turistici locali hanno quindi il compito di progettare e valorizzare i fattori del richiamo turistico locale, sia in termini di offerta ricettiva, che di prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, nonché del patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e monumentale, componendo il tutto in un offerta omogenea e specifica dell'area. Insomma un modo veramente nuovo per mettere a sistema i mille e più « sistemi turistici locali italiani » e promuovere una gamma di prodotti turistici davvero originali e fortemente competitivi, finalmente costruiti attorno ad una visione unitaria che sappia farsi carico delle necessità per una completa, efficiente ed economicamente sostenibile politica dell'ospitalità. Il testo proposto dalla maggioranza, che pure ha recepito l'istituto, risente però pesantemente dei condizionamenti ideologici della sinistra al punto da evidenziare un indirizzo fortemente dirigista che, appunto, rischia di ridurne sensibilmente le potenzialità. Non si capiscono infatti le ragioni per cui i sistemi turistici locali dovrebbero essere promossi unicamente per iniziativa degli enti locali, mentre nella proposta di Alleanza nazionale chiunque, quindi anche i privati, può tranquillamente

assumere l'iniziativa di proporli e perfino di costituirli. Inoltre, alquanto scarna e limitativa appare la previsione dei compiti che possono essere assolti da tali strutture che, appunto, nella proposta di Alleanza nazionale vengono molto più analiticamente indicati ed estesi. Comune appare l'indirizzo di promuovere la costituzione dei sistemi turistici locali da parte delle regioni con l'utilizzo anche delle risorse del fondo unico di cui alla legge n. 448 del 1998, nonché di quelle del fondo speciale di cui all'articolo 6 della presente legge.

Con l'articolo 6 vengono appunto disciplinate le modalità di utilizzo del « fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica », destinato a migliorare la qualità dell'offerta turistica e quindi a qualificare la politica nazionale del turismo. A differenza della proposta della maggioranza, nel testo alternativo si dispone che la Presidenza del Consiglio ripartisca integralmente le risorse del fondo, attraverso bandi annuali di concorso aperti alle regioni, che dovranno predisporre piani di intervento coperti con fondi propri, in una misura non inferiore al 50 per cento della spesa prevista. In tal modo non solo si raddoppierà l'importo degli investimenti pubblici del settore, ma si metteranno in concorrenza tra loro tutte le regioni italiane, che dovranno necessariamente attrezzarsi per migliorare la rispettiva competitività.

Uguale è l'articolo 7 relativo alle imprese turistiche e alle attività professionali, che già in Commissione ha registrato l'accoglimento di un emendamento del gruppo di alleanza nazionale tendente ad escludere le guide turistiche dal principio di dare validità su tutto il territorio nazionale alle autorizzazioni regionali all'esercizio delle professioni turistiche.

Anche l'articolo 8 è per molti aspetti uniforme a quello predisposto dalla Commissione, peraltro con la differenza delle modalità relative ai rapporti con le autorità di pubblica sicurezza circa la consegna delle schede di dichiarazione delle generalità dei clienti.

Una sostanziale identità di vedute si registra per quanto riguarda anche l'articolo 9, relativo a tutta una serie di semplificazioni fortemente attese dagli operatori del settore. Non si può peraltro condividere la soppressione del comma 7, relativo all'esonero dal regolamento del canone radiotelevisivo degli esercizi pubblici, operata dalla Commissione.

L'articolo 10 della presente proposta affronta invece una questione di grande rilevanza strategica che, stranamente, la maggioranza non ha voluto esaminare e cioè l'esigenza, non più rinviabile, di un piano per la localizzazione dei porti e degli approdi turistici nel nostro paese. È infatti scandaloso che l'Italia, con oltre 8 mila chilometri di costa, conti appena 50 porti turistici, peraltro tutti concentrati da Napoli in su, con la sola eccezione di « Portorosa » a Milazzo, in Sicilia, contro i 300 porti della Francia ed i 250 della Spagna. Rispetto alle 130 mila barche italiane in circolazione, alla fine del 1999 vi erano appena 111 mila posti-barca, con la conseguenza che circa 20 mila barche italiane sono costrette a ricorrere ai porti stranieri. Non solo, ma la cosa più grave è che appunto a causa di tale deficit il nostro Paese non è in grado accogliere i diportisti stranieri, lasciando agli altri questo fondamentale segmento di domanda turistica che ha, inoltre, la caratteristica di avere un alto moltiplicatore economico, oltre ad una elevata incidenza sul piano occupazionale. Per tutte queste ragioni appare assolutamente irragionevole non disciplinare lo specifico settore, così come di fatto pretenderebbe la maggioranza. La nota positiva è che comunque il gruppo di alleanza nazionale ha registrato uno rilevante risultato, riuscendo ad un ottenere l'abrogazione dell'originario articolo 10, istitutivo dei cosiddetti « BOC-TUR », che altro non era se non una « norma-manifesto », del tutto inutile sul piano pratico e valida unicamente a scopi propagandistici.

Con l'articolo 11 viene istituito il « fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico » che, nella impostazione originaria approvata dal Senato e solo in parte modificata dalla Camera, si presenta come un'altra « norma-manifesto », utile quasi unicamente allo scopo di affermare

il principio, in sé giusto e condivisibile, di volere affrontare il tema del turismo sociale, senza che poi nei fatti tale obiettivo si possa considerare neanche lontanamente raggiunto. Viene infatti istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, allo scopo di concedere prestiti agevolati a soggetti con un reddito al di sotto di un limite da stabilirsi, prevedendo una procedura alquanto fumosa, se non cervellotica, che già in sé rappresenterà una forte remora all'attuazione pratica dell'agevolazione, ma soprattutto disponendo una copertura finanziaria del tutto risibile che, nei fatti, rende appunto evidente la finalità squisitamente pubblicitaria della disposizione. Su questa questione in Commissione c'è stato un forte confronto che ha registrato, da parte di Alleanza nazionale, in via principale la proposta di sopprimere la previsione, ed in via subordinata di adottarla con alcuni correttivi.

In particolare, l'articolo 11 della presente proposta prevede infatti che il Fondo eroghi le risorse di cui è dotato alle regioni e che queste lo utilizzino per la concessione di prestiti non solo a soggetti in possesso di redditi al di sotto di certi limiti, ma anche per l'acquisto di pacchetti vacanza preferibilmente collocati in periodi di bassa stagione, in modo da contribuire concretamente a sostenere gli sforzi per la destagionalizzazione dei flussi turistici nel Paese. Un ulteriore elemento di diversità, rispetto alla impostazione della maggioranza, è costituito dalla introduzione del principio della competizione tra le regioni aspiranti all'utilizzo dei cennati contributi che, in tal modo, concorrerebbero alla ripartizione delle risorse attraverso piani di intervento appositamente predisposti ed opportunamente cofinanziati con risorse proprie.

L'articolo 12, relativo alla abrogazione di alcune disposizioni di legge superate, è identico al testo proposto dalla maggioranza, mentre l'articolo 13, relativo alla copertura finanziaria, già opportunamente modificato in Commissione con un emendamento proposto da Alleanza nazionale, si differenzia per la maggiore previsione di risorse destinate all'attuazione della norma, che vengono quantificate in 1.600 miliardi nel triennio 2000-2002, mentre a decorrere dall'anno 2003 gli stanziamenti verranno determinati con la legge finanziaria.

L'articolo 14, aggiuntivo rispetto al testo della maggioranza, prevede la concessione di un contributo straordinario all'ENIT per un piano di promozione specifico a sostegno dell'offerta turistica della costa Adriatica e delle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, danneggiate dalle vicende belliche che hanno interessato l'area dei Balcani, nonché dall'evento sismico.

Con l'articolo 15, anch'esso aggiuntivo rispetto al testo della maggioranza, in coerenza con l'esigenza di non assolvere l'impegnativo compito di elaborare una proposta di legge quadro senza affrontare il delicatissimo tema della radicale modifica dell'asfissiante sistema tributario nazionale, viene proposta una serie articolata di agevolazioni fiscali, ivi comprese le riduzioni delle aliquote IVA applicate nel settore, con l'obiettivo di ridurre gli ostacoli alla competitività che affliggono il sistema produttivo turistico italiano, rilanciare gli investimenti ed attuare una seria politica di attrazione dei capitali in tutto il territorio nazionale ed, in particolare, nelle aree depresse.

Un aspetto particolare contenuto nell'articolo 15 è poi la istituzione della « imposta turistica locale », da parte dei « Comuni a prevalente economia turistica » che, allo scopo unicamente di realizzare opere pubbliche e servizi destinati a migliorare la qualità della vita e a potenziare le politica dell'accoglienza, potranno applicare sugli imponibili delle prestazioni alberghiere ed extra alberghiere, nonché sulla somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi aventi sede nel territorio comunale, una aliquota fino a un massimo del 2 per cento. Allo scopo di non causare alcun incremento dei costi tributari delle prestazioni e servizi turistici, la norma prevede che l'istituzione del citato tributo locale possa avvenire unicamente

in presenza e, comunque, successivamente alla concessione da parte dello Stato della riduzione delle aliquote IVA applicate sulle attività produttive del settore.

In conclusione, la proposta redatta in termini di testo alternativo rispetto alle ipotesi di riforma della legge quadro del turismo avanzate dalla maggioranza, presenta una gamma sicuramente più ampia di questioni e comprensiva delle principali tematiche che l'attuale congiuntura pone a carico del complesso settore economico che, proprio per la estrema delicatezza del momento, ha bisogno di una attenta valutazione da parte delle istituzioni legislative circa le misure che devono essere adottate, per scongiurare errori che ne potrebbero causare l'irrimediabile declino soprattutto in termini di incapacità del sistema Paese a fronteggiare la sempre più insidiosa sfida internazionale. Per tali ragioni e con la profonda convinzione della validità della impostazione proposta, mirata a disegnare il più ampio e soddisfacente possibile quadro normativo di riferimento per lo strategico comparto, ne auspichiamo il celere esame e la conseguente veloce approvazione.

Nicola BONO, *Relatore di minoranza.*

TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA(*)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

CAPO I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

ARTICOLO 1.
(Princìpi).

1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali, gli organi e gli strumenti di una politica nazionale del turismo finalizzata a rendere competitiva l'offerta del sistema turistico italiano, semplificare le procedure e rendere possibile il coordinamento sia territoriale che settoriale degli interventi, in osservanza degli articoli 117 e 118 della Costituzione, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per l'incidenza che le politiche di settore hanno sull'ambiente, sui beni culturali, sulle identità locali, sulle relazioni tra popoli diversi e, quindi, sulla crescita culturale e sociale della persona e della collettività. In tal senso, la Repubblica:

a) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

b) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali, per una fruizione capace di tramandarli integri alle future generazioni;

c) adotta politiche per sanare gli squilibri, prodotti da uno sviluppo spontaneo che determina ingorghi stagionali della domanda turistica e concentrazioni territoriali dell'offerta, in funzione di un più corretto e razionale uso del territorio, ispirandosi al principio del turismo sostenibile;

d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e medie attività, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, riducendo le differenze sia a livello settoriale che territoriale;

(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Sono altresì indicati, seguendo la numerazione progressiva, gli articoli del testo della Commissione per i quali non vengono proposti testi alternativi. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione.

e) promuove l'accesso alle vacanze dei giovani, delle classi sociali svantaggiate e dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici, anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;

g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative;

h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica;

i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

j) promuove la proiezione unitaria di una immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, per massimizzare i positivi effetti della bilancia valutaria e per creare un collegamento sistematico con la comunità italiana all'estero;

k) promuove le pari opportunità per le attività turistiche nella competizione internazionale e la loro crescita qualitativa e quantitativa;

l) promuove il coordinamento fra le autonomie locali, le componenti dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli e le attività private;

m) riconosce la necessità di mettere a sistema la integrazione delle politiche finalizzate al sostegno del turismo, nonché di realizzare una rete di cooperazione ai vari livelli del settore pubblico con quello privato.

3. La Repubblica riconosce e tutela i comuni a prevalente economia turistica, intesi come ambiti bisognevoli di politiche turistiche unitarie e coordinate, incoraggiandone le funzioni sia sotto l'aspetto del potenziamento delle strutture e infrastrutture urbane, che del miglioramento qualitativo e quantitativo delle politiche di accoglienza.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione)

ARTICOLO 2.

(Competenze).

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo alla qualificazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Fatte salve le funzioni conferite alle regioni dalla legge 15 marzo 1998, n. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le politiche del turismo di rilievo nazionale sono elaborate tramite i seguenti organi e funzioni:

a) CAT, Comitato per le attività turistiche, presieduto dal Ministro con delega per il turismo, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali e dei piani intersettoriali e comprendente i Ministeri per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per le politiche comunitarie, nonché un rappresentante designato dalla Conferenza degli assessori regionali al turismo e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) ENIT, Ente nazionale per il turismo, quale agenzia con compiti di ricerca e *marketing* turistico internazionale, nonché di promozione dell'immagine turistica del Paese nei mercati esteri;

c) CNOT, Consiglio nazionale degli operatori del turismo, costituito dalle rappresentanze imprenditoriali, professionali, sociali, accademiche e settoriali del sistema turistico nazionale, con funzioni consultive in materia di pianificazione e di elaborazione delle linee guida. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, udita la conferenza Stato-Regioni, emana uno o più decreti legislativi per definire ruoli, procedure e funzionamento dei suddetti organi del turismo, ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Il CAT, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) la rappresentanza unitaria nelle relazioni internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea;

b) il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali, alle politiche agricole, alle comunicazioni e alle direttive comunitarie;

c) la definizione delle modalità di acquisizione dei dati statici relativi alle attività turistiche, ispirandosi al cosiddetto metodo allargato ovvero « conto satellitare » e relativo trattamento dei dati e delle informazioni statistiche, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

d) l'indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il documento contenente le linee guida di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso definisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del

comprato turistico e la tutela degli interessi non comprimibili dei consumatori, delle imprese e delle professioni, stabilisce:

a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore;

c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale di quelle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;

d) i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;

e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;

f) per le agenzie di viaggio e le organizzazioni similari, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi della Comunità europea;

g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi;

h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

j) i criteri uniformi per le attribuzioni di funzioni e competenze ai comuni e province e per adeguare l'organizzazione regionale delegata alla promozione, all'informazione ed all'accoglienza dei turisti;

k) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;

l) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.

6. Fermo restando che il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) delibera in ordine all'utilizzo dei fondi comunitari per il turismo con la partecipazione e relativo diritto di voto dei Dicasteri componenti il CAT (Comitato per le attività turistiche), il decreto di cui al comma 5, formula altresì indirizzi di politica del turismo nei confronti delle componenti settoriali e degli Enti ed organismi nazionali collegati allo sviluppo delle attività turistiche in via diretta o indiretta. In tal senso il decreto interviene:

a) sulla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e lo sviluppo delle attività economiche in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari;

b) sulle politiche attive per risolvere i problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze del turismo;

c) sugli *standard* del turismo sostenibile al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza delle singole località;

d) sugli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

e) sulla definizione di comune a prevalente economia turistica, nonché sulle azioni dirette allo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui al successivo articolo 5;

f) sulla integrazione ed aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui al successivo articolo 4;

g) sullo sviluppo dei sistemi o reti di servizi, di strutture ed infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale;

h) sulla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 819, 720, 721 722 del codice penale, definita con un criterio generale che assicuri l'insediamento di almeno una casa da gioco, per ogni regione, purché collegata in via diretta alle attrezzature ed all'offerta turistica locale. Il decreto di cui al comma 5, relativo alla istituzione di case da gioco, dovrà essere emesso di concerto con il Ministro dell'interno e potrà prevedere anche l'autorizzazione all'apertura di sedi periodiche o stagionali.

7. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna Regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al comma 5 e verifica che la propria legislazione non costituisca ostacolo alla attuazione degli stessi adottandone le opportune modifiche.

8. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela dei consumatori, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, alle Regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, disposta secondo le modalità di cui al medesimo comma 7.

9. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 5, si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

(Alternativo all'articolo 2 del testo della Commissione)

ARTICOLO 3.

(Demanio).

1. Al fine di assicurare l'unitarietà dei criteri di gestione delle aree demaniali suscettibili di fruizione turistica, eliminare differenze di oneri giuridici ed economici tali da incidere sui principi di corretta concorrenza tra le imprese del settore e per il sostegno alle attività turistiche stagionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Conferenza Stato-regioni, un decreto contenente le linee guida per il riordino delle concessioni demaniali e dei relativi canoni.

2. Il decreto di cui al precedente comma, in particolare, deve disciplinare:

a) la durata minima delle concessioni;

b) la determinazione dei canoni demaniali;

c) l'adeguamento progressivo degli aumenti dei canoni demaniali e la previsione di congrue riduzioni degli stessi.

(Alternativo all'articolo 3 del testo della Commissione)

ARTICOLO 4.

(Articolo 4 del testo della Commissione)

(Non vengono proposti testi alternativi)

ARTICOLO 5.

(Sistemi turistici locali).

1. Si definiscono sistemi turistici locali (STL) le unioni pubblico-private che mettono insieme le risorse turistiche ed i beni culturali localizzati in un ambito territoriale ristretto ed omogeneo, facente capo a uno o più comuni, con l'eventuale partecipazione di altri enti territoriali quali le province e le regioni – anche al livello interregionale – con le progettualità imprenditoriali interessate, per organizzare, gestire e promuovere un prodotto turistico tipico, specifico, visibile e distinguibile sui mercati turistici nazionali ed internazionali. Gli STL hanno il compito generale di progettare e valorizzare i fattori del richiamo turistico locale, sia in termini di offerta ricettiva, che in termini di prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale nonché del patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e mo-

numentale, componendo il tutto in una offerta omogenea e specifica dell'area. In particolare il sistema turistico locale:

a) progetta le condizioni per attrarre investimenti turistici nel territorio e ne promuove la ricerca sui mercati finanziari internazionali e presso le comunità italiane all'estero, anche attraverso il ricorso alle tecniche di *marketing* territoriale;

b) progetta e realizza interventi in materia di protezione e risanamento ambientale, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, nonché in materia di accessibilità e fruibilità dei luoghi, oltreché in materia di viabilità, razionalizzazione e sviluppo dei servizi del trasporto turistico intermodale;

c) definisce gli *standard* di qualità dei servizi, dei luoghi e dei beni materiali tipici dell'offerta turistica locale, promuovendone la applicazione presso le imprese, gli enti erogativi di servizi e le attività produttive;

d) progetta ed attua il *marketing* telematico e relazionale dei prodotti turistici tipici, per la ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero, con riferimento particolare al turismo di ritorno di seconda e terza generazione;

e) attiva e gestisce gruppi di acquisto delle materie prime e razionalizza i flussi di approvvigionamento dei beni tipici locali;

f) elabora progetti per la valorizzazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture legate al prodotto turistico locale di proprietà di enti, organismi e società, disposti a concederne l'uso per una loro gestione economica, allo scopo di sviluppare nuove opportunità occupazionali e incrementare l'economia locale;

g) coordina le iniziative locali di promozione e di accoglienza in loco, anche progettando e realizzando gli eventi speciali, finalizzati alla promozione del territorio e dei flussi turistici;

h) progetta ed eroga servizi reali alle imprese turistiche ed alle imprese dei prodotti tipici locali, allo scopo di promuovere la internazionalizzazione, sviluppando le iniziative necessarie alla nascita ed alla affermazione delle formule di organizzazione aziendale innovative;

i) fornisce l'assistenza tecnica ai comuni ed altri enti territoriali ed organismi locali intenzionati a progettare in modo unitario lo sviluppo turistico del proprio ambito territoriale, migliorando la ospitalità dei luoghi;

j) definisce e promuove il disciplinare che individua le procedure da attivare per conseguire la certificazione di qualità delle località turistiche, dei siti e delle imprese locali finalizzato alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

k) rileva con carattere di continuità il grado di soddisfazione o insoddisfazione del turista con idonee postazioni di osservazione e rilevamento lungo gli itinerari turistici locali e tramite un apposito numero verde pubblicizzato in Italia ed all'estero, con funzioni di centro automatico delle informazioni e dell'assistenza al turista;

l) progetta e gestisce i punti informativi in Italia e all'estero, autogestiti ed autofinanziati, consistenti in speciali pacchetti di informazioni ed immagini telematiche sui beni culturali e sui valori artistici e delle tradizioni locali, ed anche sotto forma di percorsi educativi, da realizzarsi in cooperazione con la industria e la produzione delle tipicità locali.

2. I sistemi turistici locali che si ispirano ai principi del partenariato sono costituiti, su iniziativa dei soggetti pubblici o privati di cui al precedente comma 1, sotto forma di società per azioni, ai sensi del capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in cui il privato apporta o reperisce le risorse finanziarie necessarie e gli enti pubblici, oltre a quote nominali di partecipazione, concedono in uso parti significative dei rispettivi patrimoni, suscettibili di utilizzo economico e funzionali alla creazione del prodotto turistico locale.

3. Le regioni promuovono la costituzione degli STL utilizzando le risorse del Fondo unico di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le risorse comunitarie e le risorse del fondo speciale di cui all'articolo 6 della presente legge.

(Alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione)

ARTICOLO 6.

(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica).

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, attuare una politica nazionale del turismo e per fare fronte agli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 13. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli enti regionali partecipanti, predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

(Alternativo all'articolo 6 del testo della Commissione)

CAPO II

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

ARTICOLO 7.

(Articolo 7 del testo della Commissione)

(Non vengono proposti testi alternativi)

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE ED ABROGAZIONE DI NORME

ARTICOLO 8.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giungo 1931, n. 773).

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART 109. – 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulottes,* nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato adesso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. I soggetti di cui al primo periodo, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità, conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esibizione ».

(Alternativo all'articolo 8 del testo della Commissione)

ARTICOLO 9.

(Semplificazioni).

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché da installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzate e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende automaticamente rinnovata se non vi sono molti ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venire meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-*ter* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-*ter* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1, ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di

autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ».

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici e si uniformano alle procedure, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi, per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.

(Alternativo all'articolo 9 del testo della Commissione)

ARTICOLO 10.

(Portualità turistica).

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia portuale, le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi turistici è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale con il territorio, con priorità per gli interventi di riqualificazione di strutture portuali già esistenti.

2. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di portualità turistica si conformano ai principi di speditezza, unicità e

semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509.

3. È fatta salva, nelle norme della definizione del piano di cui al comma 1 e fino alla sua definitiva approvazione, la facoltà dei comuni di poter disporre la realizzazione dei porti e degli approdi turistici nel proprio territorio.

ARTICOLO 11.

(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico).

1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato « Fondo », al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *no-profit,* banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga contributi alle regioni per la concessione di prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono subordinate a pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da contribuire al sostegno degli sforzi per la destagionalizzazione dei flussi turistici nel Paese. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse comprese negli obiettivi 1 e 5b.

3. La Presidenza del Consiglio, al fine di ripartire le risorse del Fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, interessate alla ripartizione delle risorse, presenteranno piani di intervento per la concessione di prestiti agevolati al turismo, cofinanziati con risorse proprie non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La Presidenza del Consiglio, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annui nel triennio 2000-2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Alternativo all'articolo 10 del testo della Commissione)

CAPO IV

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

ARTICOLO 12.

(Articolo 11 del testo della Commissione)

(Non vengono proposti testi alternativi)

ARTICOLO 13.

(Copertura finanziaria).

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi per l'anno 2000 e di lire 600 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

(Alternativo all'articolo 12 del testo della Commissione)

ARTICOLO 14.

(Interventi per la Costa Adriatica e le aree terremotate).

1. Al fine di fare fronte alle gravi conseguenze economiche, specie nel settore turistico, derivanti dalle vicende belliche che hanno interessato l'area dei Balcani, ed in particolare allo scopo di arginare la grave flessione dei flussi di visitatori nelle località turistiche della Costa Adriatica e nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a concedere un contributo di 20 miliardi di lire all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per l'elaborazione e l'esecuzione di un piano di promozione specifico a sostegno dell'offerta turistica dell'area, da concertare con le regioni interessate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 15.

(Politica fiscale nelle attività turistiche).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di un triennio, a tutte le attività finalizzate alla realizzazione di strutture ricettive, di ristorazione, di campeggio all'aria aperta e di servizi connessi, nonché alla ristrutturazione di quelle esistenti, e al loro ampliamento, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

2. I redditi derivanti dall'espletamento di nuove attività turistiche realizzate nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, per i primi cinque anni di attività sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ad un ammontare imponibile non superiore al 50 per cento.

3. Al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio di cui al numero 120) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle effettuate in pubblici eser-

cizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri, di cui al numero 121) della citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

4. I comuni a prevalente economia turistica, definiti dal decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge e subordinatamente alla contestuale riduzione dell'aliquota IVA per il settore turistico, come stabilito dal comma 3 del presente articolo, possono istituire, nell'ambito dei tributi locali di loro esclusiva competenza, un'imposta per il miglioramento e la qualificazione dell'immagine turistica locale, denominata imposta turistica locale (ITL), finalizzata unicamente alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi destinati a migliorare la qualità della vita e potenziare le politiche della accoglienza.

5. L'imposta turistica locale è determinata anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'ente dal consiglio comunale, per un valore percentuale comunque non superiore al 2 per cento del valore imponibile delle prestazioni alberghiere ed extra alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e di bevande nei pubblici esercizi aventi sede nel territorio comunale, ed è versata al comune da parte degli esercenti le attività turistiche che l'anno riscossa.

6. Il sindaco deve presentare un apposito programma di impiego sulle modalità dell'utilizzo delle somme riscossa con l'imposta turistica locale da sottoporre all'esame del consiglio comunale.

7. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante la disciplina delle modalità di documentazione, riscossione e controllo relativa alla imposta turistica locale.

8. L'imposta turistica locale può essere istituita anche nei comuni privi dei requisiti di prevalente economia turistica, come definiti dal decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge, purché inseriti in un sistema turistico locale.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi si provvede a carico delle maggiori entrate derivanti dagli incrementi di imposta relativi all'ampliamento della base imponibile. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.